

FOGLIO INFORMATIVO SUPERBONUS

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Generali S.p.A.

Uffici Operativi: 34132 Trieste, C.so Cavour, 5/A tel. 040.7777.111, fax 041.5270193 oppure 20145 Milano, Piazza Tre Torri, 1 tel. 800.155.155, fax 02.69462307 - Sede Legale: 34132 Trieste, Via Machiavelli 4 - Cap. Soc. euro 116.851.637 int. vers. - Iscrizione al Registro Imprese di Trieste c.f. 00833240328, p.iva 01333550323 REA n. 103698 Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5358 e Capogruppo del gruppo bancario Banca Generali iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Cod. ABI 3075.9 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Numero Verde: 800.155.155; E-mail info@bancagenerali.it.

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede:

DATI CONSULENTE FINANZIARIO:

Cognome:		Nome:	
Codice Consulente:	e-mail:	Telefono:	
Indirizzo:		N° iscrizione all'Albo Unico dei consulenti finanziari:	

CREDITO SUPERBONUS 110%

Con il DL "Rilancio" n.34 del 19 maggio 2020, convertito dalla Legge 17 Luglio 2020 n. 77 e ss. mm. ii., il Governo italiano ha rivisto il sistema degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie, ampliandone considerevolmente la portata, al fine di contrastare le ricadute negative in campo economico e finanziario su famiglie ed imprese causate dalla pandemia del virus COVID-19.

Le misure governative introducono rispetto al passato elementi di novità sia riguardo alla consistenza degli incentivi, sia per i tempi di recupero del credito fiscale generato, sia per le modalità di cessione a terzi del credito d'imposta maturato.

Tali novità hanno dato vita al Superbonus 110%, una agevolazione fiscale per determinati interventi effettuati su immobili residenziali, meglio precisati di seguito, destinata tra gli altri alle persone fisiche, che agiscono al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Le nuove disposizioni, che consentono di fruire di una detrazione dall'IRPEF pari al 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 al 90% per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all'art. 16-bis del TUIR, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus, attualmente disciplinato dall'articolo 16 del DL n. 63 del 2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus, in base all'art. 14 del DL n. 63 del 2013.)

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile.

Il superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali o regionali.

Interventi che prevedono Superbonus al 110% nel settore edilizio (cosiddetti trainanti):

- realizzazione di isolamento termico;
- interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- messa in sicurezza antisismica.

Altri interventi di portata minore (es. sostituzione infissi, schermature solari) accedono alla detrazione fiscale maggiorata solo se effettuati contestualmente a quelli trainanti (cosiddetti interventi trainati).

Il contribuente può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, alternativamente:

- per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all'impresa che effettua gli interventi, di importo massimo non superiore al 100% del corrispettivo stesso (c.d. "sconto in fattura"). Il fornitore recupera l'importo corrispondente allo sconto in fattura sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante (110%), con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Per maggiori dettagli sugli interventi finanziabili e i requisiti per il riconoscimento del credito di imposta di rimanda alla sezione dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus>

L'OFFERTA DI BANCA GENERALI

Nel contesto sopra brevemente delineato, al fine di sostenere ed agevolare l'accesso della propria clientela alle misure varate dal Governo, Banca Generali ha sviluppato un'offerta in ambito creditizio rivolta a gestire le esigenze finanziarie dei propri clienti, derivanti dai lavori di ristrutturazione rientranti nell'ambito delle agevolazioni governative, mediante la disponibilità all'acquisto dell'intero credito d'imposta maturato dal cliente e la messa a disposizione di uno scoperto di conto corrente temporaneo.

L'offerta di Banca Generali consente di raggiungere il duplice obiettivo di:

- sostenere l'iniziativa dello Stato che vede le Banche nel ruolo di motore nel rilancio dell'economia Italiana a sostegno del settore edilizio;
- offrire un servizio flessibile e frazionabile al cliente finale che gli permetta di eseguire lavori di ristrutturazione edilizia previsti dalla normativa, senza esborsi monetari anticipati tramite la cessione del credito d'imposta.

L'offerta, rivolta si sostanzia quindi in:

- scoperto di conto corrente (Fido), per fornire al cliente la liquidità necessaria in tutte le fasi di avanzamento dei lavori, senza bisogno di alcun esborso monetario anticipato;
- cessione alla Banca del credito di imposta, che costituirà il flusso di rimborso per lo scoperto di conto corrente;
- un conto corrente dedicato (BG Facility) su cui confluiscono i flussi di finanziamento e i pagamenti relativi ai lavori.

La normativa di riferimento prevede che il credito di imposta venga certificato da un operatore specializzato. Banca Generali ha scelto a tal fine di avvalersi della collaborazione di Deloitte, quale primario operatore del settore in possesso di tutti i requisiti necessari ad assicurare la qualità del servizio, che accompagnerà il cliente in tutto il processo di certificazione fiscale, dalla sottoscrizione dell'offerta alla cessione del credito d'imposta, con un servizio di tutoring e consulenza specializzata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FIDO SUPERBONUS

Tipo di contratto di Credito	Fido in conto corrente
Finalità	Fare fronte al fabbisogno di liquidità necessaria in tutte le fasi di avanzamento dei lavori collegati alle agevolazioni relative al Superbonus. La Banca mette a disposizione del Cliente tale tipologia di affidamento quale strumento volto ad effettuare esclusivamente pagamenti dovuti in ragione dei lavori di ristrutturazione edilizia previsti dalla normativa. Il Debitore si impegna ad estinguere la linea di credito attraverso la cessione del credito d'imposta realizzato e/o attraverso l'utilizzo di mezzi propri.
Importo totale del fido <i>[Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del Cliente]</i>	Min. € 25.000,00 – Max € 250.000 per unità immobiliare con un massimo di 2 unità immobiliari per singolo cliente ¹ . L'importo massimo concedibile non potrà in ogni caso eccedere il 100% del costo degli interventi che beneficiano del credito di imposta.
Condizioni di prelievo <i>[Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il fido]</i>	Secondo le modalità ed i tempi di utilizzo del fido come da previsioni contrattuali, a cui si rimanda, del fido e del conto corrente di appoggio.
Durata del contratto di credito	Massimo 18 mesi meno un giorno.
Rate e loro ordine di imputazione	La forma tecnica del contratto di credito non prevede rate.
Importo totale dovuto dal cliente <i>[Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito]</i>	L'importo totale dovuto dal cliente corrisponde all'importo utilizzato del fido, oltre agli interessi e agli altri costi connessi maturati sino alla data di rimborso.
Garanzie richieste	Nessuna garanzia pignorizia e/o fidejussoria prevista come obbligatoria.

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un profilo di operatività meramente indicativo stabilito dalla Banca d'Italia. Per saperne di più: www.bancaditalia.it

¹ Per i fidi sino alla concorrenza dell'importo di € 75.000,00 l'informativa precontrattuale verrà fornita attraverso il relativo documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Si ipotizza un contratto di € 100.000, che il fido abbia una durata pari a 18 mesi, che esso sia utilizzato per intero, che la liquidazione degli interessi sia su base trimestrale e che sia prevista oltre all'applicazione della commissione omnicomprensiva come disciplinata dall'art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario nella misura di € 250 annuali e comunque entro i limiti dettati dalla normativa attuale nella misura dello 0,50% trimestrale sull'accordato) anche le spese relative al servizio offerto da Deloitte pari al 2% + IVA di legge del credito d'imposta maturato.

Accordato	€ 100.000
Utilizzato	€ 100.000
Credito d'Imposta certificato	€ 110.000
Tasso debitore nominale annuo ²	3,00%
Spese collegate all'erogazione del credito	€ 375,00 (pari a € 250 annuali – 0,25% – calcolati per 18 mesi)
Altre spese	€ 2.684,00 (pari al 2,00% + IVA di legge del credito d'imposta certificato)
Interessi	$(3,00\% \times 100.000) \times (18/12) = € 4.500,00$
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) [Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al Consumatore di confrontare le varie offerte.]	$\left(\frac{100.000 + 375 + 4.500 + 2.648}{100.000} \right)^{\frac{12}{18}} - 1 = 4,954\%$

INTERESSI DEBITORI

ELEMENTO	Qualora il fido sia in essere alla data di esigibilità (30 marzo)	In caso di cessazione del rapporto di fido
Periodicità di conteggio	Annuale al 31/12 di ogni anno	Al termine del rapporto di fido
Modalità di calcolo	Anno civile (365 giorni)	Anno civile (365 giorni)
Data di esigibilità degli interessi debitori	A partire dal 15 marzo dell'anno successivo in cui gli interessi debitori sono maturati e comunque non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla di ricezione dell'estratto conto	Alla data di cessazione del rapporto di fido
Capitalizzazione	Alla data di esigibilità (come definita sopra)	Alla data di cessazione del rapporto di fido

TASSI APPLICATI

Tipologia	VARIABILE
Tasso di interesse che si applica al fido [Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido accordato]	<p>Il tasso debitore entro il limite di fido accordato è ancorato all'indice:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> "Euribor" (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, media percentuale mensile del mese precedente, arrotondata ai 5 (cinque) centesimi superiori, con base 365/365 e limite inferiore a zero, ad oggi pari a 0,00%, maggiorato di uno spread massimo del 4,25%.</p> <p>Il valore attuale del tasso debitore entro fido è pertanto pari a 4,25 %³.</p> <p>Qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario, l'indice di riferimento come sopra determinato assuma un valore inferiore a 0 (zero), esso avrà valore nullo, restando pacificamente escluso che possa assumere un valore negativo. In tale ipotesi, pertanto, il tasso debitore sarà pari al solo valore dello spread.</p>

² "Euribor" (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, media percentuale mensile del mese precedente, arrotondata ai 5 (cinque) centesimi superiori, con base 365/365 e limite inferiore a zero (0,00% a 09 2019) maggiorato di 3 punti percentuali.

³ Considerata la variabilità dell'indice di riferimento tale valore potrà subire variazioni sia in funzione della data di effettiva conclusione del contratto che nel corso del rapporto.

	<p>Assunto l'indice di riferimento iniziale, la Banca varierà il tasso applicato agli utilizzi entro il limite di fido accordato il giorno 1 (uno) di ogni mese; la variabilità sarà data apportando al tasso in essere, in egual misura, la variazione rilevata dal confronto delle diverse aliquote dell'indice di riferimento applicato.</p>
<p>Tasso di interesse che si applica per sconfinamento</p> <p><i>[Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate oltre il limite di fido accordato per eventuali scoperti di valute e/o in linea capitale]</i></p>	<p>Il tasso debitore per sconfinamento è ancorato all'indice:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> "Euribor" (Euro Interbank Offered Rate) a 1 mese, media percentuale mensile del mese precedente, arrotondata ai 5 (cinque) centesimi inferiori, con base 365/365 e limite inferiore a zero, ad oggi pari a 0,000%, maggiorato di uno spread massimo del 11%.</p> <p>Il valore attuale del tasso debitore oltre fido è pertanto pari a 11 %⁴.</p> <p>Qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario, l'indice di riferimento come sopra determinato assuma un valore inferiore a 0 (zero), esso avrà valore nullo, restando pacificamente escluso che possa assumere un valore negativo. In tale ipotesi, pertanto, il tasso debitore sarà pari al solo valore dello spread.</p> <p>Assunto l'indice di riferimento iniziale, la Banca varierà il tasso applicato agli utilizzi oltre il limite di fido accordato o in assenza di fido, il giorno 1 (uno) di ogni mese; la variabilità sarà data apportando al tasso in essere, in egual misura, la variazione rilevata dal confronto delle diverse aliquote dell'indice di riferimento applicato.</p>

ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI AL FIDO	
Commissione omnicomprensiva ex art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario	La commissione omnicomprensiva prevista dall'articolo 117 bis del Testo Unico Bancario, D. Lgs. 385/1993, è pari a massimo € 500,00 e viene addebitata annualmente in misura percentuale rispetto all' importo accordato.
Commissione di istruttoria veloce ex art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario	Esente
Altre Spese	-
Per ottenere il fido o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: <ul style="list-style-type: none"> • un' assicurazione che garantisca il fido e/o • un altro contratto per un servizio accessorio 	<p>E' obbligatoria l'adesione al Servizio Management Service Fiscale Deloitte</p> <p>E' obbligatoria la cessione del credito di imposta</p>
Spese di tenuta del conto sul quale registrare i rimborsi e i prelievi, se aprire il conto è obbligatorio per contratto	Il Credito Superbonus 110% presuppone l'apertura di un conto corrente (Bg Facility) ad hoc senza ulteriori oneri da considerare per il calcolo del TAEG.
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	<p>I costi relativi al contratto di credito possono essere modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per variazione dell'indice di riferimento; • per oggettivo peggioramento del rischio di credito a seguito di una riduzione della capacità patrimoniale o reddituale del Consumatore; • per variazioni del costo della raccolta sul mercato dei capitali; • per decisione della Banca; <p>in ogni caso rispettando le prescrizioni dell'articolo 118 del Testo Unico Bancario.</p>
Costi in casi di ritardo nel pagamento	<p>In caso di mancato rimborso alla scadenza del fido, o di sconfinamento, saranno applicati gli interessi per sconfinamento contrattualmente pattuiti in sede di apertura dello specifico rapporto di conto corrente, salvo eventuali successive modificazioni e integrazioni comunicate in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza.</p> <p>Il ritardato pagamento degli importi dovuti può comportare gravi conseguenze per il consumatore e rendere più difficoltoso o addirittura impossibile l'accesso al credito nell'immediato futuro.</p> <p>Se sono state prestate delle garanzie, la Banca ha la facoltà vendere forzatamente i beni oggetto della garanzia.</p>

⁴ Vds. Nota n. 4

Il **Tasso Effettivo globale Medio (TEGM)** *pro tempore* vigente previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di concessione del fido in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca: www.bancageneraliprivate.it

Avvertenza: le condizioni economiche sopra riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant' altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI	
Consultazione di una banca dati	<p>Se la domanda di credito del Consumatore è stata rifiutata dopo che è stata consultata una banca dati, la Banca, gratuitamente e in tempi rapidi, è tenuta ad informarlo, sempreché la comunicazione di tale informazione non sia vietata dalla normativa comunitaria o sia contraria all'ordine pubblico o alla sicurezza. Nella comunicazione di rifiuto saranno forniti gli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori.</p> <p>La Banca si avvale delle seguenti banche dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centrale dei Rischi; • Registro delle Imprese; • Centrale dei Bilanci • Cerved; • Conservatoria dei Registri Immobiliari; • Centrale d'Allarme Interbancaria.
Diritto a ricevere una copia del contratto	<p>Il Consumatore ha diritto di ottenere gratuitamente, a richiesta, copia del contratto di credito idoneo per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se la Banca, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</p>

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Recesso del Cliente

- Il Cliente ha diritto di recedere dal Fido in ogni momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, senza penali e senza dover indicare alcuna motivazione, mediante comunicazione da inviarsi a "Banca Generali S.p.A., Direzione Crediti, Piazza Tre Torri, 1 20145 – Milano" a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e previo pagamento di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, oneri e spese.
- Il Cliente prende atto che in tal caso è facoltà della Banca procedere alla liquidazione anticipata delle competenze e degli interessi attivi e passivi del conto corrente, rispetto alla scadenza contrattualmente prevista nell'ambito del suddetto rapporto di conto corrente

Recesso della Banca

- Nel fido stipulato a tempo determinato la Banca ha diritto di:
 - recedere dal contratto o ridurre il fido, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno quindici (15) giorni;
 - recedere dal contratto o ridurre il fido con effetto immediato, qualora ricorra una giusta causa, dandone comunicazione scritta al Cliente.

In tali ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto è concesso al Cliente un termine di adempimento non superiore rispettivamente a tre (3) giorni lavorativi nel primo caso, e di quindici (15) giorni lavorativi nel secondo caso, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso.
- Qualora il fido sia stato stipulato a tempo determinato la Banca ha diritto di recedere o ridurlo con effetto immediato esclusivamente al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto è concesso al Cliente un termine di adempimento non inferiore a quindici (15) giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione di recesso.
- In ogni caso il recesso esercitato dalla Banca per giusta causa ha l'effetto di sospendere l'utilizzo del fido fin dal sorgere dei presupposti di fatto che integrano la giusta causa stessa, senza necessità alcuna di comunicazione preventiva da parte della Banca in merito a tale sospensione.
- Resta salva la possibilità della Banca di avvalersi della facoltà prevista al comma 2 del precedente paragrafo "Recesso del Cliente" anche nei casi disciplinati dal presente articolo.
- A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giusta causa ai fini del presente articolo: (i) l'inadempimento da parte del Cliente, anche rispetto ad una sola delle obbligazioni assunte o assumende in forza del Contratto, (ii) la non veridicità della documentazione prodotta e delle comunicazioni fatte alla Banca stessa e, in via generale, (iii) ogni fatto o circostanza attinente al Cliente che sia suscettibile di compromettere il rapporto fiduciario che è alla base della concessione e del mantenimento del fido da parte della Banca.
- Qualora il Cliente intrattenga, alla conclusione del contratto, un rapporto di lavoro subordinato con una delle società appartenenti al Gruppo bancario Banca Generali o al Gruppo assicurativo Assicurazioni Generali, ovvero un rapporto di agenzia valido ed efficace come Consulente Finanziario di Banca

Generali SpA, costituisce altresì giusta causa ai fini del precedente comma 1 la cessazione a qualsiasi titolo del suddetto rapporto di lavoro o mandato di agenzia.

7. La previsione di cui al comma precedente non si applica nei casi in cui la cessazione sia dovuta all'inserimento – anche ex art. 2112 cod. civ. - del dipendente presso altra azienda facente parte del Gruppo bancario Banca Generali e/o del Gruppo assicurativo Assicurazioni Generali oppure qualora la cessazione del rapporto di lavoro dipendente o del mandato di agenzia sia dovuta a dimissioni per accedere direttamente al trattamento di pensione per anzianità o vecchiaia.

8. Resta ferma in ogni caso l'applicabilità dell'art. 1186 cod. civ nel fido stipulato a tempo determinato.

Portabilità del finanziamento

Qualora il Cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario finalizzato alla estinzione del fido in conto corrente concesso dalla Banca, il Cliente è tenuto a rimborsare unicamente Capitale, Interessi e Commissione Omnicomprensiva ex art. 117 bis D. Lgs. 385/1993 senza alcun altro onere aggiuntivo, neppure indirettamente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta sempre che si siano verificate tutte le condizioni necessarie alla chiusura del rapporto, ivi compreso l'estinzione di tutto quanto dovuto alla Banca per capitali, interessi, oneri e spese.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, con lettera raccomandata a.r. indirizzata a **Banca Generali S.p.A. – Ufficio Reclami** – Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano – o per posta elettronica all'indirizzo mail pec ufficioreclami@pec.bancagenerali.it o mail normale Ufficio.Reclami@bancagenerali.it, o via fax al n. 02-69462271, che deve rispondere entro 60 giorni.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha avuto risposta entro i 60 giorni, può presentare ricorso a:

- o *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- o al *Conciliatore Bancario Finanziario* – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – attraverso le relative procedure specificatamente previste. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.

Al riguardo, il cliente viene invitato a leggere attentamente l'apposito documento informativo denominato "Organi e procedure di risoluzione delle controversie" che gli è stato preventivamente consegnato, nonché a consultare la sezione "TRASPARENZA" sul sito Internet della Banca www.bancageneraliprivate.it ove è disponibile in versione scaricabile il documento informativo denominato "RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONI – Informativa sulla gestione dei reclami.pdf".

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria secondo i limiti e le modalità di Legge (si veda, in particolare, l'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione).

GLOSSARIO

Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, nel rispetto della forma prevista dall'art. 120 T.U.B. – D. Lgs. 385/93 ed in presenza di espressa autorizzazione del cliente, gli interessi sono addebitati in conto corrente e sono considerati come capitale, produttivi a loro volta di interessi.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Cessione del Credito	Operazione mediante la quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile e dalla Legge n. 52 del 21/02/1991 per quanto applicabile.
Superbonus	Bonus riconosciuto per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni.
Sconfinamenti	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Resta inteso che il tasso debitore applicato ai rapporti oggetto del presente fido non potrà mai scendere sotto il valore dello spread e ciò anche qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario, la media mensile dell'Euribor applicato assuma un valore inferiore a 0 (zero).
Tasso variabile	Si definisce tasso di interesse variabile quel tasso che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificamente indicati nel contratto di fido.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Il TEGM è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Il TAEG individua indicativamente il costo complessivo del prodotto, espresso in termini percentuali, su base annua. L'indicatore non esaurisce tutte le voci di costo che potrebbero incidere sul rapporto (è il

	caso ad esempio dei costi variabili, legati all'andamento dei tassi o all'attivazione e utilizzo di specifici servizi o operazioni).
Commissione onnicomprensiva ex art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario	I contratti di fido possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente oltre agli interessi, una commissione onnicomprensiva, calcolata in modo proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Commissione di istruttoria veloce ex art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario	A fronte di sconfinamento, i contratti di fido possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

IL CONTO CORRENTE D'APPOGGIO

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievo di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Salve le condizioni di dettaglio riportate nel presente Foglio Informativo, al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti.

Il conto corrente "BG Facility" è previsto, nell'ambito delle caratteristiche e previsioni del Credito Superbonus, solo per garantire un'operatività coerente con le finalità normativamente previste in relazione al Superbonus 110% e alla cessione del credito di imposta.

Inoltre il conto corrente "BG Facility" non consente l'attivazione dei servizi di deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione di ordini, ivi compresa l'attività di mediazione di strumenti finanziari, né di strumenti di pagamento. Da tale conto sarà possibile solo effettuare pagamenti mediante bonifici e giroconti con causale specifica relativa alle agevolazioni fiscali. Sono quindi esclusi gli altri servizi di pagamento tipici del conto corrente tra cui la possibilità di emettere assegni.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Altri rischi, in generale, possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chiedi o si procuri il relativo foglio informativo.

Per saperne di più: la **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.bancageneraliprivate.it e presso tutte le filiali della banca

Le condizioni relative ai servizi accessori al conto corrente Bg Facility sono contenute nel separato documento denominato "**Fascicolo Unico dei Fogli Informativi delle condizioni dei servizi accessori al conto corrente BG Facility**"

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ai profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla Banca d'Italia – di conti correnti privi di fido. Per saperne di più: www.bancaditalia.it - www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/trasparenza-condizioni-contrattuali/

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI		
Apertura	Spese per l'apertura del conto	esente
SPESE FISSE		
Tenuta del conto	Canone annuo	Canone: Esente L'imposta di bollo è dovuta con cadenza trimestrale nella misura tempo per tempo vigente
	Numero operazioni incluse nel canone annuo	illimitate
Gestione Liquidità	Spese annue per il conteggio interessi e competenze	esente
Home Banking	Canone annuo internet banking e Phone Banking	esente
SPESE VARIABILI		
	Invio estratto conto	esente

Gestione liquidità	Documentazione relativa a singole operazioni	Spese € 5,20 minimo
	Bonifico SEPA* <ul style="list-style-type: none"> • internet • Contact Center • sportello/PF * Sono ammessi soltanto bonifici finalizzati al pagamento delle spese ammesse dalla normativa di riferimento richiamata nel presente Foglio Informativo	<ul style="list-style-type: none"> • esente • esente • € 3,00
INTERESSI SOMME DEPOSITATE		
Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale)	0,00 %
FIDI E SCONFINAMENTI		
Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	<i>E' necessario fare riferimento alle condizioni del Credito Superbonus 110% di cui al presente Foglio Informativo.</i>
	Commissione omnicomprensiva annuale	
Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra fido	<i>E' necessario fare riferimento alle condizioni del Credito Superbonus 110% di cui al presente Foglio Informativo</i>
	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra fido	
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	<i>Euribor a 1 mese³ +11%</i> <i>Si precisa che, qualora l'Euribor 1 mese, calcolato come specificato in nota, a fronte dell'andamento del mercato monetario, dovesse risultare di segno negativo il Tasso debitore annuo nominale applicato dalla banca sulle somme utilizzate corrisponderà alla misura dello spread</i>
	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido	esente
DISPONIBILITA' SOMME VERSATE (giorni di indisponibilità comprensivi della data di negoziazione)		
Versamenti	Contanti/Assegni circolari stessa banca	data versamento
	Assegni bancari Banca Generali	data negoziazione
	Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia	5 gg lavorativi
	Assegni bancari altri istituti	5 gg lavorativi
	Vaglia e Assegni Postali	8 gg lavorativi
	Assegni esteri non negoziati al dopo incasso	30 gg lavorativi

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di fido in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancageneraliprivate.it

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Per sapere quanto può costare il fido nella forma del Credito in Conto Corrente è necessario fare riferimento alla precedente sezione "Credito Superbonus 110%" quantopuo costare il credito. È inoltre possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi rivolgendosi al proprio Consulente Finanziario.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Tenuta del conto: spese fisse di gestione annuale	esente
Remunerazione delle giacenze	si
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo operazione)	esente
Ritenuta fiscale su interessi creditori	vigente tempo per tempo
Anno di riferimento per calcolo interessi creditori e debitori	Civile (365 gg)
Recupero imposta di bollo sul conto corrente a carico del cliente, con addebito trimestrale: <ul style="list-style-type: none"> • su conti intestati a persone fisiche • su conti intestati a persone giuridiche 	vigente tempo per tempo

INTERESSI DEBITORI

ELEMENTO	Qualora il conto corrente sia in essere alla data di esigibilità	In caso di cessazione del rapporto di conto corrente
Periodicità di conteggio	Annuale al 31/12 di ogni anno	Al termine del rapporto di conto corrente
Modalità di calcolo	Anno civile (365 giorni)	Anno civile (365 giorni)

Data di esigibilità degli interessi debitori	A partire dal 15 marzo dell'anno successivo in cui gli interessi debitori sono maturati e comunque non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla di ricezione dell'estratto conto	Alla data di cessazione del rapporto di conto corrente
Capitalizzazione	Alla data di esigibilità (15 marzo)	Alla data di cessazione del rapporto di conto corrente

INTERESSI CREDITORI

Periodicità di conteggio	annuale al 31/12 e in ogni caso al termine del rapporto di conto corrente	
Modalità di calcolo	anno civile (365 gg)	

COMUNICAZIONI, DOCUMENTI, DICHIARAZIONI

Spese posta a trattenere presso la banca	€ 140,00 annui
Spese per l'invio di comunicazioni di condizioni economiche e contrattuali ai sensi delle norme sulla trasparenza bancaria	<ul style="list-style-type: none"> • esente (perché Doc@nline obbligatoria) • € 1,00 invio cartaceo
Spese invio contabile via posta	€ 1,00
Spese invio comunicazione via fax (elenco movimenti, contabili ed altro)	€ 1,55
Spesa rilascio duplicato estratto conto	€ 1,55
Recupero spese invio telegramma	€ 5,20
Rimborso minimo per richiesta di ricerche (costo orario)	€ 15,50 all'ora o frazione di ora
Spesa per il rilascio di documentazione relativa a singole operazioni svolte	€ 5,20
Costo produzione copie di documenti:	€ 5,20 a copia
Commissioni per rilascio referenze bancarie, dichiarazioni e comunicazioni varie riguardanti rapporti con Banca Generali	€ 25,00
Spesa per rilascio di certificazioni a fini fiscali	€ 25,00
Spese per rilascio di certificazioni (non a fini fiscali) ed attestazioni diverse: <ul style="list-style-type: none"> • di capacità finanziaria • richieste da revisori contabili 	<ul style="list-style-type: none"> • € 15,50 • € 105,00

ULTERIORI SPESE VARIE

Spese per rilascio di certificazioni ai fini successori (ai sensi del Dcr. Lgs. 346/1990): <ul style="list-style-type: none"> o Certificazione relativa al solo rapporto di conto corrente o Certificazione relativa al rapporto di conto corrente e deposito titoli o Certificazione relativa ai rapporti amministrati e gestiti (Fondi, Sicav, Gestioni Patrimoniali) 	<ul style="list-style-type: none"> o € 50,00 o € 80,00 o € 100,00
Spesa per rilascio informazioni commerciali richieste da clienti (non sono comprese le spese reclamate da corrispondenti o agenzie di informazione)	€ 80,00
Spesa per richiesta di conteggio interessi	€ 15,50
Spese per accertamenti e informazioni (visure camerali, catastali, tavolari, visure protesti)	€ 20,00 ciascuna oltre al rimborso delle spese sostenute
Spesa per analisi protesti (per ogni nominativo richiesto)	€ 8,00
Spesa per ammortamento titoli di credito	€ 105,00 a titolo oltre al rimborso delle spese sostenute
Spese di recupero crediti	15% dell'importo da recuperare, con un minimo di € 25,00
Spese di variazione tipologia conto (con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla richiesta)	N.d.

Avvertenza: le condizioni economiche riportate sia nella sezione "Principali Condizioni Economiche" che nella sezione "Altre Condizioni Economiche" sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant'altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

RECESSO E RECLAMI

Con riguardo al **conto corrente**, si informa la clientela che:

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto, a condizione che venga estinto il Credito Superbonus 110%.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di estinzione da parte del cliente a condizione che, unitamente alla stessa, il cliente abbia altresì trasmesso alla banca eventuali moduli in bianco di assegni bancari in suo possesso. In caso contrario il termine decorrerà dalla data di ricevimento da parte della banca dei summenzionati strumenti di pagamento.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo: **Banca Generali – Ufficio Reclami**, Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano; indirizzo mail: Ufficio.Reclami@bancagenerali.it; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ufficioreclami@pec.bancagenerali.it; n. di fax: 02-69462271), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- o *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- o Inoltre, sempre con riguardo ai servizi bancari sopra indicati, il cliente, in alternativa all'Arbitro Bancario Finanziario, può rivolgersi al *Conciliatore Bancario Finanziario* – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – attraverso le relative procedure specificatamente previste. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.

Al riguardo, il cliente viene invitato a leggere attentamente l'apposito documento informativo denominato "Organi e procedure di risoluzione delle controversie" che gli è stato preventivamente consegnato, nonché a consultare la sezione "Reclami, ricorsi e conciliazione" sul sito Internet della Banca www.bancageneraliprivate.it

GLOSSARIO	
Bonifico - SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal Cliente
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Spesa singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze
Invio estratto conto	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi debitori sono poi addebitati sul conto in caso di autorizzazione espressa del cliente a partire dalla data di esigibilità. In assenza di autorizzazione gli interessi debitori saranno oggetto di contabilizzazione separata nell'ambito del medesimo rapporto. Resta inteso che il tasso debitore applicato ai rapporti oggetto del presente Foglio Informativo non potrà mai scendere sotto il valore dello spread e ciò anche qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario, la media mensile dell'Euribor applicato assuma un valore inferiore a 0 (zero)
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Il TEGM è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tenuta del conto	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
Giorno lavorativo/Giornata operativa	Per giorno lavorativo/giornata operativa si intende quello/a di apertura delle Aziende di Credito in Italia. Per le operazioni in valuta estera si intende il giorno nel quale siano aperte contemporaneamente le piazze di Milano, di New York e la piazza principale della divisa interessata.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso la Banca sono protetti da:	Fondo interbancario di Tutela dei Depositi (1)
Limite della protezione:	Euro 100.000 per depositante e per ente creditizio (2)
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di Euro 100.000 (2)
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di Euro 100.000 si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; d) 7 giorni lavorativi dal 1 gennaio 2024 (4)
Valuta del rimborso:	EUR
Contatto:	FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916 PEC: segreteria@pec.fitd.it E-mail: infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it

Informazioni supplementari:

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino ad Euro 100.000 dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato ad Euro 100.000 per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di Euro 90.000 e un conto corrente di Euro 20.000, gli saranno rimborsati solo Euro 100.000.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di Euro 100.000.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di Euro 100.000.

Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, sono protetti oltre Euro 100.000 i depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it.

(4) Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA, Tel. 0039 06-699861, email: infofitd@fitd.it, sito internet: www.fitd.it. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EUR) entro 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; entro 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; entro 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, entro sette giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024.

Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.

Ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:

- a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede
- b) giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;
- c) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;
- d) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi da tale data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterebbe per effettuare il rimborso medesimo;
- e) l'importo da rimborsare eccede Euro 100.000; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- f) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96 -quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di rimborso decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.
- g) In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fitd.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

La versione aggiornata del modulo sopra riportato - in conformità all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30 - viene fornita ai depositanti, almeno una volta all'anno, attraverso la sua messa a disposizione su supporto cartaceo presso le Succursali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A. ed in versione scaricabile sul sito internet www.bancageneralprivate.it (sezione "trasparenza").

Per saperne di più:

L'informativa "SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI - INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)**" è messa a disposizione dei Clienti su supporto cartaceo presso le Succursali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A. ed in versione scaricabile sul sito internet www.bancageneralprivate.it (sezione "Trasparenza").

*(Documento informativo predisposto da Banca Generali S.p.A. in cui sono riportate le informazioni da fornire ai depositanti ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il beneficiario si impegna a cedere alla Banca i futuri crediti fiscali che matureranno in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dalla legge ed a destinare i proventi derivanti dalla cessione dei suddetti crediti fiscali, diventati certi liquidi ed esigibili, sul proprio conto corrente acceso presso la Banca a estinzione o riduzione del finanziamento concesso. La Banca si impegna ad acquistare i crediti fiscali che matureranno in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dalla legge.

La normativa prevede che i crediti fiscali possano maturare ad un primo stato di avanzamento pari a minimo il 30% dei lavori ed un secondo SAL pari ad almeno il 60% dei lavori mediante produzione documentale idonea (fatture, certificazioni, asseverazioni, ecc.).

La normativa di riferimento prevede che il credito di imposta venga certificato da un operatore specializzato. Banca Generali ha scelto di avvalersi dei servizi di Deloitte che presenta tutti i requisiti necessari ad assicurare la completezza, tempestività e qualità del servizio.

L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione di un specifico contratto di cessione del credito di imposta, la cui efficacia è condizionata all'avverarsi di determinate condizioni sospensive (indicate nel contratto).

QUANTO PUO' COSTARE LA CESSIONE DEL CREDITO

Si ipotizza credito di imposta € 110.000 della durata di anni 5 acquistato ad € 102.000 con una commissione riconosciuta a Deloitte per il Servizio Management Service Fiscale di € 2.684 (€ 2.200+iva 22%).

Credito di imposta ceduto	€ 110.000
Prezzo di acquisto	€ 102.000
Spese collegate alla cessione	€ 2.684
Altre spese	Non previste
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) [Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al Consumatore di confrontare le varie offerte.]	2,585%

CONDIZIONI APPLICABILI ALLA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Prezzo di acquisto crediti fiscali	€ 102 per ogni 110€ di credito fiscale acquistato
Servizio Management Service Fiscale Deloitte Il servizio verrà reso da parte di Deloitte e le commissioni riconosciute alla stessa in forza di separato contratto.	2,00% (IVA esclusa) da calcolarsi avendo come base il credito d'imposta realizzato. Tal costo è incluso nel calcolo del TAEG. Qualora la pratica non andasse a buon fine con il perfezionamento della cessione del credito su Banca Generali, sarà riconosciuta a Deloitte dal cliente di Banca Generali una fee pari a 800,00 € (IVA inclusa) per la pratica lavorata.

RECLAMI**Reclami**

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, con lettera raccomandata a.r. indirizzata a **Banca Generali S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano** – o per posta elettronica all'indirizzo mail pec ufficioreclami@pec.bancagenerali.it o mail normale Ufficio.Reclami@bancagenerali.it, o via fax al n. 02-69462271, che deve rispondere entro 60 giorni.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha avuto risposta entro i 60 giorni, può presentare ricorso a:

- o *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- o al *Conciliatore Bancario Finanziario* – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – attraverso le relative procedure specificatamente previste. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.

Al riguardo, il cliente viene invitato a leggere attentamente l'apposito documento informativo denominato "Organi e procedure di risoluzione delle controversie" che gli è stato preventivamente consegnato, nonché a consultare la sezione "TRASPARENZA" sul sito Internet della Banca www.bancageneraliprivate.it ove è disponibile in versione scaricabile il documento informativo denominato "RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONI – Informativa sulla gestione dei reclami.pdf".

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria secondo i limiti e le modalità di Legge (si veda, in particolare, l'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione).

GLOSSARIO

Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, nel rispetto della forma prevista dall'art. 120 T.U.B. – D. Lgs. 385/93 ed in presenza di espressa autorizzazione del cliente, gli interessi sono addebitati in conto corrente e sono considerati come capitale, produttivi a loro volta di interessi.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Cessione del Credito	Operazione mediante la quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile e dalla Legge n. 52 del 21/02/1991 per quanto applicabile.
Superbonus	Bonus riconosciuto per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni.

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano di aver ricevuto prima della conclusione del contratto copia del presente **Foglio Informativo** e, in qualità di consumatore/i, **il Documento Informativo sulle spese (versione 001 – Ottobre 2020)** relativi al Conto corrente "Bg Facility", nonché copia delle **Guide pratiche previste da Banca d'Italia** ai sensi del relativo Provvedimento del 29 Luglio 2009 ("Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Testo delle Disposizioni aggiornate al 15 Luglio 2015") e succ. mod e del **Modulo Standard per le Informazioni da fornire ai depositanti** (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30).

Luogo _____, Data _____

FIRMA DELL'INTESTATARIO 1



FIRMA DELL'INTESTATARIO 2



FIRMA DELL'INTESTATARIO 3



FIRMA DELL'INTESTATARIO 4



I sottoscritti prendono inoltre atto che la cessazione per qualsivoglia ragione o titolo del Credito Superbonus 110% determina l'estinzione del conto corrente d'appoggio "BG Facility".

Luogo _____, Data _____

FIRMA DELL'INTESTATARIO 1



FIRMA DELL'INTESTATARIO 2



FIRMA DELL'INTESTATARIO 3



FIRMA DELL'INTESTATARIO 4

